

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 09/07/2025

FATTO

Con ricorso pervenuto l'18.04.2025, il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2022, in corrispondenza della rata n. 64, un finanziamento mediante cessione della pensione sottoscritto nel 2017. Chiede all'ABF di disporre il rimborso dell'importo complessivo di € 1.543,08, oltre interessi legali dal reclamo, corrispondente alla quota non maturata delle spese di istruttoria e della commissionere di intermediazione creditizia. Chiede anche che gli venga rimborsata, la commissione di estinzione anticipata, nella misura di € 170,32, nonché le eventuali quote indebitamente trattenute dopo l'estinzione. Chiede anche € 200,00 a titolo di spese per l'assistenza professionale.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Sostiene che le Disposizioni della Banca d'Italia sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, alla Sez. VI, par. 1, stabiliscono che *"Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione, l'intermediario trasmette alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni unitamente a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, ivi compresa quella relativa alla fase di reclamo. Se l'intermediario aderisce a un'associazione degli intermediari, le controdeduzioni e la citata documentazione sono trasmesse, entro il medesimo termine perentorio di 30 giorni, alla predetta associazione, che entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione delle stesse provvede a inoltrarle alla segreteria tecnica"*.

Nel caso di specie il termine scadeva in data 06.06.2025.

L'intermediario ha invece fatto pervenire le proprie controdeduzioni solo in data 09.06.2025 e, pertanto, le stesse non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione. Per completezza di analisi si fa presente che parte ricorrente deposita in atti il riscontro al reclamo. Nello stesso l'intermediario resistente rappresenta di avere acquistato il credito derivante dal contratto di finanziamento in oggetto, il quale ha poi formato oggetto di successiva cessione in favore di diverso intermediario. Afferma di essere carente di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di rimborso delle commissioni di natura *up-front*. Infatti, non ha mai incassato le commissioni di cui il ricorrente chiede la restituzione, né ha mai assunto la titolarità del lato "passivo" del rapporto di finanziamento. Al caso di specie continua ad applicarsi l'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950, il quale, invitando gli intermediari ad indicare al consumatore quali costi non possano formare oggetto di rimborso, ha ingenerato in capo agli enti finanziatori il "legittimo affidamento" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla distinzione tra costi "up-front" (non rimborsabili) e costi "recurring" (rimborsabili). Devono ritenersi applicabili, altresì, i principi enunciati dalla sentenza *U*** Bank Austria* della Corte di Giustizia UE del 9 febbraio 2023 (C-555/21), la quale esclude la rimborsabilità dei costi *up-front*. Il Contratto e il modulo SECCI indicano chiaramente gli oneri non rimborsabili in caso di estinzione anticipata che restano a carico del cliente in quanto riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito. Infine, parte ricorrente ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma corrispondente al debito residuo indicato in sede di conteggio estintivo, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al rapporto di finanziamento in oggetto.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento stipulato nel 2017 ed estinto anticipatamente nel 2022.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *"in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *"l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero coscienzioso di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.

La Corte ha quindi affermato che “*Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia*”. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole “*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*”.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis” (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che “*il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*” e che “*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*”.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “*Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.*”.

Nel caso di specie, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, le spese di istruttoria pratica e i Costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito hanno natura *up-front* in ragione del riferimento ad attività preliminari alla stipula del contratto di finanziamento.

In base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dal ricorrente, il Collegio ritiene che a questo spetti il rimborso della somma risultante dalla seguente tabella.

Il ricorrente chiede anche il rimborso delle commissioni di estinzione, affermando che l'intermediario non ha specificato le spese che la giustificano.

La domanda non può essere accolta. In merito, si ricorda che l'art. 125-sexies TUB prevede che:

"2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro".

Nel caso di specie, si osserva che:

- la vita residua del contratto è superiore a un anno;
 - non sembrerebbero sussistere ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 3.

In particolare, quanto alla valutazione della sussistenza della causa di esclusione di cui alla lett. d), si osserva che l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo e non è pari o inferiore a 10.000 euro, soglia al di sotto della quale l'art. 125-sexies, comma 3, lett. d) esclude l'indennizzo stesso. Il ricorrente non pare formulare specifiche allegazioni in ordine al carattere ingiustificato dell'addebito. In merito alla quantificazione della penale di estinzione anticipata, si osserva che dal conteggio estintivo emerge che la commissione di estinzione applicata corrisponde all'1% del finanziamento.

Si rammenta che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*. Lo stesso Collegio di Coordinamento ha espresso anche il seguente principio di diritto nella decisione n. 11679/21: *“l’espressione “importo*

rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito".

La ricorrente non ha contestato i criteri di calcolo.

Non si accoglie la domanda, genericamente formulata, di restituzione di quote di ammortamento che l'intermediario avrebbe indebitamente trattenute, in quanto non v'è prova della sussistenza di tale circostanza.

Non si accoglie neppure la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale. Sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio di coordinamento con la dec. n. 4580/25, non ritiene il Collegio che sussistesse l'oggettiva necessità del ricorso ad un legale, non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario, né questioni oggetto di controversia particolarmente difficili e complesse. In ogni caso, manca anche un principio di prova del danno subito.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 798,54, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI